



DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettoriale di emanazione del Regolamento per il riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero (ai sensi della L. 15/2022)

VISTI:

- la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità per le istituzioni della formazione superiore di riconoscere, per finalità accademiche, i titoli esteri di Dottorato di Ricerca;
- le linee guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di ricerca in Italia elaborate dal CIMEA a luglio 2022 volte a fornire criteri procedurali univoci per evitare difformità interpretative e applicative;

RICHIAMATI:

- il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca;
- il Regolamento della Scuola di Alta formazione dottorale;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 3 e del 5 ottobre 2022, che hanno approvato una prima procedura per il riconoscimento dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero;

DATO ATTO che a luglio 2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha segnalato l'opportunità che ciascuna istituzione disciplini le modalità di riconoscimento accademico dei dottorati esteri attraverso un apposito regolamento interno;

RITENUTO pertanto di adottare un apposito regolamento interno che disciplini in modo puntuale la procedura per il riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca esteri, definendo in particolare i requisiti minimi che il titolo deve possedere per essere oggetto di valutazione, la documentazione da allegare all'istanza e le modalità di svolgimento della procedura e di adozione del provvedimento finale;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.11.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 24.11.2025 che, rispettivamente, hanno approvato ed espresso parere favorevole sul testo del *Regolamento per il riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero (ai sensi della L. 15/2022)*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno successivo alla sua emanazione;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;



DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per il riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero (ai sensi della L. 15/2022)** nel testo allegato al presente decreto approvato dal Senato Accademico del 21.11.2025 e sul quale il Consiglio di Amministrazione del 24.11.2025 ha espresso parere favorevole.

Art. 2

Il **Regolamento per il riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero (ai sensi della L. 15/2022)** entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione Albo di Ateneo.

Art. 3

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti*.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
DEI DOTTORATI DI RICERCA CONSEGUITI ALL'ESTERO**
(ai sensi della L. 15/2022)

INDICE

Art. 1 Premesse e finalità	1
Art. 2 Definizioni.....	2
Art. 3 Requisiti per il riconoscimento	2
Art. 4 Documentazione da produrre per il riconoscimento del dottorato estero	3
Art. 5 Procedura per il riconoscimento	4
Art. 6 Norme di integrazione e di rinvio	5
Art. 7 Entrata in vigore.....	6

Art. 1

Premesse e finalità

1. In coerenza con l'art. 2, comma 10 dello Statuto vigente, i termini utilizzati nel presente Regolamento sono declinati al maschile per mere ragioni di leggibilità e comprensibilità e devono ritenersi riferiti anche alla loro forma femminile.
2. La Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 ha modificato il testo dell'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, introducendo nell'ordinamento italiano la possibilità di riconoscere, per finalità accademiche, i titoli di dottorato di ricerca conseguiti all'estero direttamente da parte delle istituzioni della formazione superiore, secondo le regole dettate dall'art. 2 della Legge 148/2002.
3. Il presente Regolamento stabilisce i termini e le modalità con cui l'Università degli studi di Bergamo disciplina la procedura di riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia, in conformità alle Linee Guida emanate da CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche).
4. Il riconoscimento accademico di un dottorato conseguito all'estero è una procedura di valutazione mirata all'ottenimento del corrispettivo titolo finale di terzo ciclo in Italia ed ha quindi l'obiettivo di rilasciare un titolo di dottorato italiano di medesima natura, avente valore legale nel sistema accademico italiano.
5. La valutazione della qualifica estera di dottorato di ricerca viene effettuata caso per caso, valutando il singolo titolo in corrispondenza del titolo italiano per cui è richiesto il riconoscimento.



6. Una precedente valutazione che abbia ad oggetto medesime qualifiche non ha efficacia vincolante per le future valutazioni, essendo il percorso formativo da considerarsi come caso singolo ed unico.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per QF-EHEA: il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA) articolato in tre cicli come definiti dal Processo di Bologna;
- b) per EQF: il Quadro europeo delle qualificazioni (European Qualifications Framework) sviluppato dall'UE in 8 livelli;
- c) per Titolo di dottorato estero: un titolo accademico di terzo ciclo, secondo il QF- EHEA, di livello 8 secondo l'EQF conseguito in un sistema di istruzione superiore diverso da quello italiano alla conclusione di un Corso di dottorato ("Ph.D." o "Dott. Ric"), all'atto del superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato);
- d) per lingua originale: la lingua ufficiale del titolo rilasciato dall'università o da un istituto di istruzione superiore competente;
- e) per Titolo di studio di secondo ciclo: il titolo accademico di secondo ciclo, secondo QF-EHEA e di livello 7 secondo EQF che consente l'accesso al dottorato di ricerca;
- f) per Diploma Supplement: il documento, conforme al modello sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes, sviluppato su 8 punti e allegato al titolo conseguito al termine di un corso di studi che fornisce la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi completati da ciascuno studente;
- g) per Dichiarazione di Valore in Loco: il documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona, ovverosia più vicine alla città in cui si trova l'istituzione che ha rilasciato il titolo estero;
- h) per Attestato di Verifica: il documento rilasciato da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, relativo all'effettivo rilascio del titolo di studio da parte dell'istituzione di riferimento;
- i) per Attestato di Comparabilità: il documento rilasciato da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche dove è indicato il ciclo e il livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ai livelli dello European Qualifications Framework;
- l) per Attestato di Corrispondenza: il documento prodotto dalla piattaforma ARDI, sviluppata da CIMEA, che descrive le principali tipologie di qualifiche accademiche e finali di scuola secondaria superiore dei Paesi firmatari della Convenzione di Lisbona e fornisce un parere comparativo di corrispondenza con i titoli di studio italiani.

Art. 3 Requisiti per il riconoscimento

- 1. Per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca, il titolo estero oggetto di valutazione dovrà sempre rispettare le seguenti caratteristiche:
 - essere titolo ufficiale di terzo ciclo - QF- EHEA o di livello 8 – EQF (o equiparabile) del sistema estero di riferimento, rilasciato da una università o da altra istituzione di livello universitario che appartenga "ufficialmente" al sistema educativo estero di riferimento;
 - conferire i medesimi diritti accademici del titolo italiano nel sistema estero di riferimento;



- presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, non inferiore ai tre anni, natura di ricerca e modalità di ottenimento.

Inoltre, devono sussistere i seguenti requisiti:

- il titolo di accesso al corso di dottorato estero deve essere un titolo di studio di secondo ciclo secondo il QF- EHEA o di livello 7 secondo l'EQF (o equiparabile);
- deve essere attivo presso l'Ateneo (quale sede amministrativa), nell'anno accademico in cui viene presentata la richiesta, un dottorato di ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

2. Tali requisiti valgono per tutti i possessori di titolo di dottorato di ricerca conseguito all'estero, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal Paese estero a cui appartiene l'Istituzione che ha rilasciato il titolo.

Art. 4

Documentazione da produrre per il riconoscimento del dottorato estero

1. Il richiedente ai fini della valutazione della domanda di riconoscimento deve allegare, all'atto della presentazione dell'istanza, la seguente documentazione:

a) Copia del titolo di dottorato estero, in lingua originale, conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera. Il titolo estero deve essere corredata da:

- Traduzione ufficiale in italiano (traduzione effettuata da traduttori ufficiali).
- Documentazione attestante la veridicità del titolo di dottorato estero. È possibile presentare uno dei seguenti documenti:
 - Legalizzazione a cura del Consolato o dell'Ambasciata italiana del Paese di riferimento (salvo esonero in virtù di convenzioni internazionali);
 - Apostille dell'Aja per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961) rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede l'Università (salvo esonero in virtù di convenzioni internazionali);
 - Attestato di Verifica CIMEA.

b) Documentazione attestante il valore del titolo di dottorato estero. È possibile presentare uno dei seguenti documenti:

- Dichiarazione di Valore in Loco;
- Attestato di Comparabilità CIMEA
- Attestato di Corrispondenza ARDI accompagnato dall'Attestato di Verifica CIMEA (per i titoli di dottorato conseguiti in uno dei 55 Paesi firmatari della Convenzione di Lisbona elencati nell'Automatic Recognition Database <https://ardi.cimea.it/it>)

c) Attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera corredata da legalizzazione o da Apostille dell'Aja (salvo esonero in virtù di convenzioni internazionali) e traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese (se rilasciata in altra lingua).

Da tale attestazione/certificazione devono risultare: il titolo di studio di secondo ciclo che ha consentito l'accesso al corso di dottorato estero, la denominazione e il numero di anni di durata del corso di dottorato, la data della prima iscrizione, gli anni accademici di successiva iscrizione, la data di conseguimento del titolo, ove possibile la valutazione finale con la scala di valutazione adottata e le attività di didattica e ricerca espletate al fine del conseguimento del titolo. In alternativa può essere prodotto il Diploma Supplement corredata da legalizzazione o da Apostille dell'Aja (salvo esonero in virtù di convenzioni internazionali), purché contenga i dati sopracitati.



d) Tesi di dottorato in formato digitale che riporti indicazione dell'autore e l'indicazione dell'indirizzo web del repository dell'Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi è conservata e consultabile oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza. In particolare, se la tesi non è stata pubblicata ad accesso aperto in un repository istituzionale, deve essere fornito il link e l'identificativo univoco attraverso il quale poter reperire i relativi metadati, oltre all'autorizzazione scritta ad ottenere copia della tesi stessa dall'Istituzione che la conserva.

La tesi deve essere accompagnata dal relativo abstract in formato digitale. Entrambi i documenti devono presentare idonea traduzione in lingua italiana o inglese qualora non siano già redatti in una di queste lingue. Costituisce un'eccezione la tesi redatta in francese, spagnolo e tedesco che, in sede di presentazione dell'istanza di riconoscimento, potrà essere accompagnata da un abstract esteso in italiano/inglese. La traduzione integrale della tesi in italiano/inglese dovrà essere presentata successivamente solo se richiesta dal Collegio dei Docenti del dottorato interessato

e) Copia del titolo di studio estero di secondo ciclo secondo il QF- EHEA che ha consentito l'accesso al corso di dottorato estero. Il titolo deve essere accompagnato da documentazione attestante la veridicità e il valore del titolo stesso [vd. punti a) e b)] e da traduzione ufficiale in italiano o in inglese, se non già rilasciato in una di queste lingue.

Se il titolo di studio di secondo ciclo che ha consentito l'accesso al corso di dottorato estero è stato conseguito in Italia è necessario presentare l'autocertificazione.

f) Copia del documento di identità in corso di validità (per i cittadini non UE è richiesta una copia del passaporto)

L'Ateneo si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione a supporto della procedura di verifica dei titoli esteri di cui al presente Regolamento.

Art. 5 Procedura per il riconoscimento

1. L'Università degli studi di Bergamo può effettuare riconoscimenti solo per i dottorati di ricerca presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo (come sede amministrativa) per l'anno accademico nel quale si fa richiesta.
2. L'interessato presenta istanza di riconoscimento con le modalità rese note sul sito istituzionale dell'Ateneo, allegando la documentazione di cui all'art. 4.

In fase di presentazione dell'istanza, il richiedente deve dichiarare di non aver già ottenuto il riconoscimento del titolo in Italia e/o di non aver presentato richiesta di riconoscimento ad altro Ateneo italiano.

L'istanza si intende perfezionata con il pagamento del contributo previsto annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo è dovuto indipendentemente dall'esito della procedura e non è rimborsabile.

3. L'ufficio amministrativo preposto verifica la completezza della documentazione presentata, l'ufficialità e la denominazione del titolo, lo status e la natura dell'Istituzione che ha rilasciato il titolo, il livello e la durata minima di tre anni del corso, la modalità e il titolo di accesso agli studi dottorali. L'ufficio amministrativo preposto può richiedere integrazioni alla documentazione presentata ove carente, sospendendo il termine della verifica fino al ricevimento della documentazione che dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni dalla richiesta di integrazione. Qualora l'istanza non possa essere evasa per documentazione



incompleta e mancata integrazione o perché il titolo non presenta i requisiti prescritti dalla legge, il responsabile del procedimento informa il richiedente dell'impossibilità di evadere la richiesta e la procedura si conclude.

Al termine della verifica tecnico-amministrativa, in caso di esito positivo, l'istanza e la relativa documentazione sono trasmesse al Collegio dei docenti del Corso di Dottorato indicato dal richiedente nella propria istanza ai fini della valutazione di competenza.

4. La valutazione della domanda di riconoscimento del titolo estero è effettuata dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca per il quale si richiede il riconoscimento accademico. Il Collegio dei docenti effettua l'analisi sostanziale della richiesta valutando gli elementi scientifico-disciplinari del percorso di formazione e ricerca svolto all'estero, delle modalità di erogazione e della coerenza con il percorso formativo e di ricerca del corrispondente Corso di dottorato italiano in termini di risultati di apprendimento e obiettivi specifici del corso.

Ove ve ne fosse la necessità, il Collegio dei docenti potrà richiedere all'istante ulteriori chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi a contenuti di natura scientifico-disciplinare, congelando il termine della verifica fino al ricevimento della documentazione. L'istante dovrà fornire i chiarimenti o le integrazioni documentali nel termine massimo di 30 giorni, tranne che non rappresenti formalmente la sussistenza di una giusta causa che ne impedisca l'adempimento nel termine previsto. A seguito delle integrazioni da parte dell'istante, o in caso di mancato riscontro nel termine assegnato, il processo di valutazione dovrà comunque concludersi, con il riconoscimento accademico o con il diniego motivato.

5. La valutazione da parte del Collegio dei docenti, potrà condurre ai seguenti esiti:

a) in caso di valutazione positiva, il Collegio dei docenti assume la decisione motivata che il titolo di studio conseguito all'estero dall'interessato è comparabile per natura e caratteristiche al corrispondente titolo italiano di dottorato di ricerca e trasmette tale deliberazione alla Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale che formula la proposta di riconoscimento accademico del titolo da sottoporre al Senato Accademico per la relativa approvazione.

b) In caso di valutazione negativa, il Collegio dei docenti adotta formale e motivata deliberazione che il titolo di studio conseguito all'estero dall'istante non è comparabile al corrispondente titolo italiano di dottorato di ricerca in quanto sussiste una "differenza sostanziale" dei rispettivi percorsi scientifico-formativi. Il Collegio trasmette il verbale contenente la propria decisione all'ufficio amministrativo preposto che provvede ad informare il richiedente fornendo l'estratto del verbale nel quale è riportata la motivazione del mancato riconoscimento.

7. Il riconoscimento accademico diretto del titolo viene deliberato dal Senato Accademico e l'esito della procedura di riconoscimento è formalizzato con apposito Decreto Rettoriale e viene comunicato all'interessato dall'ufficio amministrativo preposto.

8. La procedura di riconoscimento accademico del titolo di dottorato di ricerca deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. La decorrenza del suddetto termine è sospesa ogni qualvolta intervengano richieste di integrazione documentale di natura sostanziale.

Art. 6

Norme di integrazione e di rinvio

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto che dovessero variare norme in esso contenute.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente.



**Art. 7
Entrata in vigore**

Il presente Regolamento sarà emanato con Decreto Rettoriale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.